

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 12719 DELLA RACCOLTA

Statuto della società

"AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA VALLE DEL SARNO S.P.A."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO PRIMO) DENOMINAZIONE

È costituita una società per azioni denominata "**Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.P.A.**" a capitale pubblico, promossa anche ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 36 della Legge Regionale Regione Campania 22 dicembre 2004, n.16.

ARTICOLO SECONDO) SEDE

La società ha sede in **Nocera Inferiore**, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro della Imprese ai sensi dell'art. 111 ter, disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO TERZO) DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31/12/2030 ma potrà essere prorogata nelle forme di legge.

ARTICOLO QUARTO) OGGETTO SOCIALE

La società ha lo scopo di concorrere, nel quadro della politica di programmazione locale, alla promozione dello sviluppo economico del territorio dell'Agro Nocerinero Sarnese e Comuni limitrofi.

La società non persegue finalità di lucro.

Essa, al fine di conseguire la promozione e la realizzazione di attività dirette allo sviluppo socio-economico e produttivo del territorio dell'Agro Nocerinero Sarnese, e - in particolare - dei territori delle Amministrazioni Socie e poter essere un concreto strumento, per le stesse Amministrazioni socie, di realizzazione delle più opportune e razionali sinergie, nonché per la gestione associata di funzioni e servizi, ha per oggetto le seguenti attività:

a) Progettazione, realizzazione e gestione di programmi, interventi e progetti per promuovere la cooperazione inter-istituzionale, nell'interesse e a servizio della collettività di riferimento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nei diversi campi di azione.

b) Lo studio di fattibilità, la elaborazione dei programmi e progetti esecutivi per la definizione ed attuazione di interventi ammissibili nel quadro della strategia dell'Unione Europea per la crescita economica, lo sviluppo sostenibile, l'ambiente e la cultura.

c) La progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana esclusivamente nell'ambito territoriale dei Comuni soci della stessa, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, operando in qualità di Società di Trasformazione Urbana, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 36 della Legge Regionale Regione Campania 22 dicembre 2004, n.16.

c1) Per il perseguimento di tale finalità, la Società può provvedere: all'ac-

quisizione delle aree e degli immobili interessati dagli interventi di riqualificazione in proprietà, in affidamento, mediante mandato con rappresentanza o concessione, o comunque può avere la disponibilità e la gestione delle aree e degli immobili oggetto dell'intervento di riqualificazione urbana; alla progettazione e realizzazione dell'intervento di riqualificazione urbana, in proprio o secondo le disposizioni vigenti; alla commercializzazione e gestione degli immobili, delle opere e delle strutture realizzate.

c2) Nella funzione di S.T.U. la società può promuovere e curare l'attuazione di tutte le fasi, nei modi indicati nel presente statuto, per la realizzazione dei Piani di Insediamenti Produttivi dei Comuni soci e Comuni limitrofi, secondo gli indirizzi contenuti nei programmi e relativi accordi e/o intese tra le Amministrazioni pubbliche interessate.

d) La gestione di altre funzioni fondamentali quali l'attività di centrale di committenza e/o stazione appaltante per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle norme che disciplinano gli appalti pubblici.

e) Il supporto alla progettazione ed alla successiva attuazione e gestione del Piano Urbanistico - P.U.C. - dei Comuni soci e dei conseguenti Piani Particolareggiati attuativi, anche allo scopo di concorrere prioritariamente a definire in modo coordinato gli obiettivi di governo e trasformazione a lungo termine del territorio di riferimento o ambiti dello stesso, secondo le intese tra le Amministrazioni Pubbliche socie.

f) Il supporto al funzionamento degli uffici tecnici dei Comuni soci per le attività di programmazione, progettazione, esecuzione, direzione lavori e collaudo, relativamente all'attuazione dei programmi annuali delle opere pubbliche.

g) La organizzazione e la gestione delle attività connesse allo Sportello Unico delle Attività Produttive per l'intero territorio di riferimento o ambiti dello stesso, secondo le intese tra le Amministrazioni Pubbliche socie.

h) Curare la implementazione e la gestione di un Sistema Informativo Territoriale, attraverso il quale razionalizzare l'utilizzo delle tecnologie informatiche e digitali per migliorare e sviluppare tutti i servizi necessari per la gestione del territorio, dei servizi strumentali delle Amministrazioni socie, dei servizi per i Cittadini per l'intero territorio di riferimento o ambiti dello stesso, secondo le intese tra le Amministrazioni Pubbliche socie.

L'Intesa Istituzionale, l'Accordo di Programma, le Convenzioni Quadro e le singole Convenzioni operative sono gli strumenti, secondo la disciplina legislativa generale ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, della Legge n.241/1990 e delle altre norme speciali vigenti, attraverso i quali la Società e le Amministrazioni socie regolano i rapporti per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La società potrà compiere inoltre tutte le attività strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale. La società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituto di Credito, banche, società o privati, concedere garanzie reali.

## TITOLO II

### FORME DI INTERVENTO - MODALITA' E LIMITI

#### ARTICOLO QUINTO) CONTROLLO ANALOGO

La società svolgerà la propria attività esclusivamente a beneficio delle Amministrazioni Pubbliche socie.

In particolare, laddove consentito dalla legge e in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni, richieste sulla base della normativa nazionale e del-

l'Unione Europea, per lo svolgimento della propria attività la società potrà assumere ed eseguire appalti pubblici nonché ricevere la gestione di servizi in affidamento diretto cosiddetto "in house".

Con l'obbligo, in tali fattispecie, per l'organo amministrativo, di uniformarsi all'attività d'indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'ente controllante conformemente a quanto prescritto dalle apposite convenzioni da stipularsi con le Amministrazioni Pubbliche socie, nonché dalla normativa vigente in materia.

La società potrà dunque essere destinataria della normativa dell' "in House Providing" da parte delle Amministrazioni Pubbliche Socie, in quanto, conformemente alla legislazione interne ed alle direttive dell'Unione Europea presenta le caratteristiche di:

- organismo di diritto pubblico, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria;
- con personalità giuridica;
- istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale della collettività territoriale di riferimento anche a carattere non commerciale o industriale;
- la cui gestione è soggetta al controllo delle Amministrazioni Pubbliche Socie ai sensi del presente Statuto o mediante apposite norme inserite nelle convenzioni di affidamento;
- i cui organi di amministrazione e di vigilanza sono costituiti da membri designati esclusivamente dalle Amministrazioni Socie;
- tutta l'attività è svolta esclusivamente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche socie.

I rapporti tra i soci e la società si conformano a quanto stabilito dall'ordinamento UE e dalle norme di diritto interno sulle società di proprietà degli Enti pubblici territoriali cui possono essere esternalizzate funzioni dell'Ente e affidati direttamente servizi e attività. In tale prospettiva le Amministrazioni Pubbliche socie congiuntamente, ovvero in caso di attività conferita da una o più delle Amministrazioni Pubbliche socie, con le modalità di cui all'ultimo capoverso del presente articolo, esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, nel rispetto delle competenze della propria organizzazione interna.

Ne consegue che qualunque decisione sugli atti fondamentali della società può essere legittimamente assunta dagli organi societari solo previo consenso di tutte le Amministrazioni Pubbliche socie concedenti / affidatarie, con le modalità di cui all'ultimo capoverso del presente articolo.

Le Amministrazioni Pubbliche socie tutte congiuntamente o separatamente possono indicare alla società il perseguimento di specifici obiettivi che hanno carattere vincolante per gli organi di amministrazione della stessa società.

Per quanto concerne gli atti di gestione, la società è tenuta ad uniformarsi alle direttive delle Amministrazioni Pubbliche socie, con le modalità di cui all'ultimo capoverso del presente articolo, impartite tramite le rispettive strutture apicali della dirigenza amministrativa delle stesse Amministrazioni.

Sul piano dei controlli, le Amministrazioni Pubbliche socie, con le modalità di cui all'ultimo capoverso del presente articolo, attraverso le rispettive strutture amministrative competenti, possono richiedere agli organi della

società l'esibizione di qualunque atto concernente l'organizzazione e l'attività della società, anche in deroga a specifiche limitazioni di legge in ordine ai poteri di ispezione del socio.

I contratti o le convenzioni di servizio da stipularsi per gli affidamenti alla Società da parte di Enti pubblici soci, recano specifica indicazione delle sopracitate forme di controllo o di indirizzo.

#### TITOLO III

##### ARTICOLO SESTO) SOCI

Possono essere soci della società esclusivamente Amministrazioni Pubbliche. Sono soci della società i Comuni individuati nei documenti di programmazione economica e territoriale approvati dalla Regione Campania, come appartenenti al Sistema Territoriale dell'Agro Nocerino Sarnese. Possono essere soci della società, nei limiti previsti dal presente statuto, altre Amministrazioni od Enti Pubblici.

#### TITOLO IV

##### CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

##### ARTICOLO SETTIMO) CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Il capitale sociale è di **Euro 182.946,40 (centottantaduemilanovecentoquarantasei virgola quaranta)**, suddiviso in **359 (trecentocinquantanove)** azioni nominative del valore nominale di **Euro 509,60 (cinquecentonove virgola sessanta)** ciascuna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto salvo quanto disposto dagli articoli quarto e quinto del presente statuto.

In sede di aumento del capitale sociale, l'assemblea può deliberare, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dal consiglio di amministrazione.

##### ARTICOLO OTTAVO) MODALITA' TRASFERIMENTO AZIONI - DIRITTO DI PRELAZIONE

Nel caso in cui un azionista intenda trasferire tutte o parte delle proprie azioni dovrà - indicando il numero delle azioni che intende trasferire, il valore, le modalità dell'eventuale pagamento ed il nominativo dell'acquirente - darne avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale entro dieci giorni dal ricevimento della proposta deve comunicarlo a tutti i soci.

Gli azionisti che intendano esercitare il diritto di prelazione entro novanta giorni a pena di decadenza dal ricevimento del suddetto avviso, devono comunicarlo al consiglio di amministrazione, **nonché** al socio trasferente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso che il diritto sia esercitato da più azionisti, le azioni devono essere ripartite tra gli stessi in proporzione alle azioni possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le azioni per le quali taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione.

Qualora gli altri azionisti non abbiano esercitato la prelazione nel termine di cui sopra, l'azionista offerente avrà diritto di trasferire le azioni ai terzo indicato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo sesto del presente statuto.

##### ARTICOLO NONO) OBBLIGAZIONI

La società potrà emettere obbligazioni, determinandone le modalità di col-

locamento, con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2410 del codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

#### TITOLO IV ORGANI SOCIALI

##### ARTICOLO DECIMO) ASSEMBLEE

L'assemblea è composta di tutti i soci che intervengono a norma delle disposizioni che seguono.

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, a norma del presente articolo, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

La constatazione della legale costituzione dell'assemblea è fatta dal presidente ed, una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento degli intervenuti, verificatasi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Le assemblee straordinarie, oltre i casi previsti dalla legge, sono indette dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico ove lo ritenga opportuno.

La convocazione è fatta, alternativamente, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente uno dei seguenti:

- a) mediante posta elettronica certificata;
- b) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;
- c) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilita per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- d) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuta da tutti i soci, i quali dovranno entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

L'avviso di convocazione deve indicare:

-il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;

-la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

-le materie all'ordine del giorno;

-le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci che almeno cinque giorni prima abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o presso istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Il socio può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio che non sia amministratore o dipendente della società mediante semplice delega.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da un amministratore delegato dal consiglio di amministrazione o da un amministratore unico. In mancanza fungerà da presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea, con pieni poteri, di dirigere a norma di legge e regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Il presidente, su designazione dell'assemblea, nomina un segretario; la redazione del verbale anche nei casi in cui ciò non è espressamente richiesto dalla legge, può essere affidata ad un notaio.

I verbali dell'assemblea sono letti e messi in votazione seduta stante, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti alla lettura.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo purché tutti ne siano stati informati. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di parità di trattamento dei soci collegati e che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. In tal caso l'assemblea si reputa tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima e in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### ARTICOLO DECIMO BIS) COMITATO DEI SINDACI

Ai fini di una costante verifica della coerenza della gestione della Società con gli indirizzi, le direttive e gli interessi dei Soci, è costituito, quale organo permanente della società un "Comitato dei Sindaci" composto di diritto, dai Sindaci di tutti i Comuni soci della società. Il comitato opera di diritto, senza che debba essere oggetto di eventuali atti deliberativi dell'Assemblea dei Soci.

I componenti del Comitato assicureranno le funzioni e le attività di norma con la partecipazione diretta e personale alle riunioni. In caso di impedimento temporaneo, i Sindaci potranno farsi sostituire da proprio rappresentante, munito di delega speciale. Il Comitato sarà presieduto da un componente scelto a maggioranza tra di essi.

Il comitato di indirizzo adempie ai seguenti principali compiti:

- a. fornisce indirizzi generali e programmatici all'Organo di Amministrazione;
- b. controlla lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dai piani strategici, economici e finanziari come predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- c. verifica periodicamente l'attività svolta dall'Organo di Amministrazione in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere.

#### ARTICOLO UNDICESIMO) ORGANO AMMINISTRATIVO

La gestione dell'impresa spetta ad un amministratore unico ovvero a un consiglio di amministrazione composto come appresso. All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Il consiglio di amministrazione si compone di un numero di tre membri, anche non soci, eletti la prima volta nell'atto costitutivo e poi dall'assemblea dei soci, previa determinazione del numero.

Il consiglio di amministrazione nomina il presidente tra i suoi componenti.

Il Consiglio di amministrazione nomina, altresì, tra i suoi componenti un vice presidente, il quale potrà svolgere tutte le funzioni attribuite dallo statuto al presidente nelle materie e compiti da questi delegate ed in caso di assenza o impedimento del presidente stesso.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificato motivo decade dall'ufficio.

Il consiglio, nella seduta che segue immediatamente l'assemblea ordinaria annuale, nomina un segretario, il quale può essere anche estraneo al consiglio. In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio sarà presieduto dall'amministratore più anziano di età fra i presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purché nella Regione Campania.

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa.

Di regola, fra la data dell'avviso di convocazione e il giorno dell'adunanza, devono decorrere almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito. In tali casi gli inviti di convocazione potranno farsi anche telefonicamente.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti

In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Il consiglio di amministrazione ha tutte le più ampie facoltà per l'ordinaria e straordinaria gestione della società e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione soltanto dei poteri che per legge o per statuto spettano esclusivamente all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a costituire commissioni o comitati tra i suoi membri ed anche con le partecipazioni di estranei, ed a stabilire una Direzione Generale, assegnandovi uno o più dei suoi membri ed aggregandovi anche persone estranee.

Esso potrà conferire ai suoi membri (congiuntamente o separatamente), a detti comitati o commissioni, alla Direzione Generale, ed anche a suoi funzionari, dipendenti o estranei, alcune delle facoltà di sua competenza, mediante procure permanenti o temporanee, per determinate categorie di atti e di affari o per singole operazioni, determinando le condizioni e le modalità.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trascritte in apposito libro e firmate dai rispettivi presidente e segretario o da un altro degli amministratori intervenuti.

Gli amministratori hanno diritto ad un compenso annuo, fissato dall'assem-



blea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle funzioni.

#### ARTICOLO DODICESIMO) FIRMA SOCIALE E RAPPRESENTANZA

La firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione singolarmente e agli amministratori autorizzati dal consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe ricevute.

Spetta altresì a quei funzionari che saranno designati dal consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione deciderà se la firma deve essere spesa congiuntamente o singolarmente, determinandone i limiti e le modalità.

#### ARTICOLO TREDICESIMO) AMMINISTRATORE UNICO - AMMINISTRATORE DELEGATO

L'assemblea ha facoltà in qualunque tempo di sostituire al consiglio di amministrazione un amministratore unico e a quest'ultimo un consiglio di amministrazione.

All'amministratore unico competeranno tutti i poteri e gli obblighi e si applicheranno tutte le norme stabilite dal presente statuto per il consiglio di amministrazione e per il presidente.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di nominare un amministratore delegato, scegliendolo nel proprio seno.

Il consiglio di amministrazione conferisce all'amministratore delegato, con apposita deliberazione, tutte o alcune delle mansioni e responsabilità che lo statuto riserva al consiglio stesso, nel rispetto dello statuto medesimo e della legge.

L'amministratore delegato è rimosso con atto del consiglio di amministrazione.

#### ARTICOLO QUATTORDICESIMO) SINDACI E REVISORE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esso, su delibera dell'assemblea, può esercitare altresì il controllo contabile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

### TITOLO VI

#### BILANCIO E NORME DIVERSE

#### ARTICOLO QUINDICESIMO) BILANCIO SOCIALE ED UTILI

L'esercizio sociale comincia al primo gennaio e termina al trentun dicembre

di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione con le norme di legge compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea generale.

Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:

- una quota che viene fissata dal consiglio di amministrazione e che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva legale;

- l'utile residuo viene destinato a riserva straordinaria.

#### ARTICOLO SEDICESIMO) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore, e la determinazione della loro facoltà e del loro compenso saranno stabilite dall'assemblea generale a norma delle disposizioni del codice civile.

#### ARTICOLO DICIASSETTESIMO) CONTROVERSIE SOCIALI

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Salerno, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

#### ARTICOLO DICIOTTESIMO) NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia.

#### ARTICOLO DICIANNOVESIMO) RECESSO DEI SOCI

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazioni in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le

obbligazioni delle medesime;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che **recedono** dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatto alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto de parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

#### ARTICLO VENTESIMO) NORMA TRANSITORIA

I soci che alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie non rivestono la natura di Ente Pubblico potranno, **entro i successivi 30 (trenta) giorni**, cedere liberamente le proprie azioni agli altri soci pubblici o a terzi che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 novellato, senza dover rispettare il procedimento di cui all'articolo 8 (otto) del presente statuto.

Scaduto questo termine, l'Organo amministrativo accerterà tempestivamente se vi siano azioni in titolarità di soci privi della qualifica di Enti pubblici e li dichiarerà decaduti, escludendoli dalla società.

L'organo amministrativo procederà quindi alla liquidazione delle azioni, determinandone il valore reale con riferimento alla data della dichiarazione di decadenza, secondo i criteri previsti dall'articolo 2437-ter secondo comma del codice civile. In caso di contestazioni si applicherà l'ultimo comma dell'articolo 2437-ter c.c.

Per il procedimento di liquidazione si rinvia all'articolo 2437-quater c.c., fermo restando che le azioni potranno essere offerte unicamente ai soci che rivestano la qualifica di Enti pubblici.

Le azioni intestate ai soci esclusi non potranno esercitare i diritti ammini-

strativi, compreso il voto, e non saranno computate ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari.

F.to IANNIELLO Felice

FIRMATO NOTAIO FRANCESCO COPPA

IMPRONTA DEL SIGILLO